



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI,
DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI,
PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI e BERTACCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2019

Norme in materia di compensazione tra debiti tributari e crediti certificati verso la pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti

ONOREVOLI SENATORI. – Le più recenti stime della Banca d'Italia, riferite al 31 dicembre 2018, quantificano in oltre 50 miliardi di euro i debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri fornitori privati.

Si tratta di un vero e proprio freno allo sviluppo dell'economia nazionale che contribuisce a minare l'equilibrio finanziario dei fornitori della pubblica amministrazione e, a cascata, dei loro fornitori e dell'indotto.

Infatti un'impresa o un professionista che non riesce a riscuotere il giusto compenso per la prestazione erogata alla pubblica amministrazione, molto spesso si trova in difficoltà con i propri fornitori e con i propri dipendenti.

Quando il pubblico non paga, le società sono costrette a chiedere un anticipo alle banche e, anche laddove non si verificano difficoltà nell'ottenimento dell'erogazione del credito, ciò comporta costi aggiuntivi in termini di oneri finanziari e comunque spazi finanziari minori da destinare al finanziamento dello sviluppo dell'impresa.

E mentre da un lato la pubblica amministrazione non paga – perché « i soldi non ci sono » –, dall'altro le istituzioni continuano a chiedere il pagamento delle tasse.

Viene così a crearsi una morsa che soffoca il mondo produttivo italiano.

È in questo contesto che va inquadrata la questione « Minibot » ed il suo inserimento nel programma di Governo di centrodestra alle elezioni del 2018.

I Minibot sono infatti certificati di credito di piccolo taglio mediante i quali lo Stato paga i debiti della pubblica amministrazione, rendendosi disponibile ad accettarli come mezzo di pagamento per la tassazione.

Sono concepiti per dare respiro ai fornitori della pubblica amministrazione stimolando l'economia reale e la domanda interna.

La discutibile scelta di altre forze politiche di trasformare uno strumento serio di risoluzione di un problema grave ed annoso, che affligge il nostro Paese, in una sorta di simil-banconota che occhieggia all'introduzione di una vera e propria valuta parallela ha generato notevole confusione e, soprattutto, ha allontanato anziché avvicinato la soluzione che le imprese italiane stanno più che legittimamente attendendo.

Tra chi dice « no ai Minibot », cavalcando l'improvvido *assist* fornitogli da chi ha preferito giocare a disegnare « banconote del Monopoli » invece che lavorare alla soluzione del problema per le imprese italiane, e chi, pur stando al Governo, dice che, se i Minibot non vanno bene, aspetta allora da altri la soluzione al problema, Fratelli d'Italia sceglie la strada della concretezza e presenta questo disegno di legge che consente di fare un ulteriore passo deciso nella direzione di quella che è la sostanza della soluzione: la possibilità di pagare i debiti tributari con i crediti commerciali che lo Stato non ha ancora pagato in moneta.

Si tratta di un passo ulteriore perché già negli ultimi anni, dal 2010 in avanti, sono state introdotte forme di compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali.

Lo stato dell'arte della normativa vede però ancora troppe rigidità, timidezze e vere e proprie ingiustizie.

Rigidità, perché viene consentito di usare i propri crediti commerciali in compensazione soltanto con i debiti iscritti a ruolo.

Timidezze, perché è necessario che ogni anno venga emanato un apposito provvedimento che estenda l'applicabilità del meccanismo di compensazione agli importi iscritti a ruolo nell'anno precedente.

Ingiustizie, perché impedire alle imprese di utilizzare in compensazione i propri crediti commerciali prima che sia avvenuta l'iscrizione a ruolo dei debiti tributari significa costringerle a « spendere » i propri crediti anche per pagare interessi di mora e sanzioni che non avrebbe avuto ragione di essere se lo Stato avesse puntualmente adempiuto alla propria obbligazione, consentendo all'impresa di avere la liquidità necessaria per onorare la propria senza esporsi a questo tipo di aggravii.

Il presente disegno di legge interviene per correggere tutti questi aspetti e offrire quella soluzione concreta che a parole tutti dicono di voler trovare, senza però farlo.

L'articolo 1 rimuove la necessità di proroghe di anno in anno per potersi avvalere della compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione con i « nuovi » importi iscritti a ruolo, rendendo finalmente « a tempo indeterminato » la relativa disciplina sin qui sempre precaria.

L'articolo 2 estende il meccanismo di compensazione ai cosiddetti « avvisi bonari », consentendo così alle imprese di utilizzare i propri crediti commerciali verso la pubblica amministrazione per compensare i debiti da « omessi versamenti regolarmente dichiarati » e di farlo senza dover sopportare alcun carico sanzionatorio (nemmeno ridotto) nei casi in cui i crediti commerciali verso la pubblica amministrazione che usa per il pagamento in compensazione avrebbero dovuto essere onorati dalla pubblica amministrazione prima del termine entro cui le imposte o ritenute oggetto dell'avviso bonario avrebbero dovuto essere versate.

L'articolo 3 corregge un inciso normativo che ha ingenerato in questi anni incertezza nella prassi dell'Amministrazione finanziaria ed in giurisprudenza, al fine di rendere chiara la necessità per l'Agenzia delle entrate di procedere sempre alla notifica dell'avviso bonario, prima di procedere all'iscrizione a ruolo degli importi che risultano dall'attività di liquidazione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Superamento del meccanismo di proroga annuale della compensazione con importi iscritti a ruolo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e seguenti, con riferimento ai carichi in ogni tempo affidati agli agenti della riscossione.

Art. 2.

(Estensione della compensazione agli importi risultanti da avvisi bonari)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. L'iscrizione a ruolo non è altresì eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto provvede a pagare le somme dovute mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dal comma 3 dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633

del 1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo. L'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è tuttavia ridotto a zero nel caso in cui la scadenza di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei crediti di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, offerti in pagamento a titolo di compensazione, risulti antecedente alla scadenza entro cui avrebbero dovuto essere versati i debiti tributari cui le sanzioni amministrative afferiscono. Ai fini di cui ai periodi precedenti, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il predetto pagamento totale o parziale. Laddove sia verificata l'inesistenza o l'invalidità della certificazione, si procede con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute ».

Art. 3.

(Estensione dell'obbligo di invio preliminare dell'avviso bonario)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, » sono inserite le seguenti: « a effettuare i versamenti dovuti, ».

€ 1,00